

N. R.G. 2018/1028



TRIBUNALE DI LIVORNO

SEZIONE LAVORO

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **1028/2018** promosso da:

DUE S.P.A.), rappresentato e difeso dall'Avv. MERLINI TIZIANA

RICORRENTE/I

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE INPS LIVORNO (C.F. 80078750587) con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INAIL (LIVORNO) (C.F. 01165400589) con il patrocinio dell'avv.

RESISTENTI

Il Giudice dott. Luigi Nannipieri,
a scioglimento della riserva assunta
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(art. 669 octies c.p.c.)

PREMESSO:

- che la società ricorrente in data 29 maggio 2018, ha depositato un ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e il Tribunale di Livorno ha ammesso la società a detta procedura con decreto in data 4 giugno 2018, con termine per il deposito della domanda e del piano concordatario fissato, a seguito di proroga, al 26 ottobre 2018 (vedi doc. 1- -4 di parte ricorrente);
- che Due ha continuato a svolgere la propria attività di impresa ed allega che il piano di concordato sarà in continuità aziendale;
- che INAIL e INPS, stante il mancato versamento della contribuzione dovuta, hanno congiuntamente emesso il documento attestante la verifica negativa della regolarità contributiva;



- che la società ricorrente ha proposto ricorso ex 700 c.p.c., chiedendo: ex artt. 669-bis e 700 c.p.c., “ordinare a INPS-Sede di Piombino, in persona del legale rappresentante pro tempore e INAIL-Sede di Piombino, in persona del legale rappresentante pro tempore, di rilasciare in favore di Due S.p.A. attestazione Documento di Regolarità Contributiva-DURC «regolare»”;

- che si sono costituiti gli enti previdenziali convenuti, opponendosi alla domanda;

RILEVATO:

- che la domanda è fondata;

- che il D.M. del 30 gennaio 2015 non contempla espressamente l'ipotesi del concordato “in bianco”, ovvero della domanda di concordato “con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione” ex art. 161, comma sesto L.F.; in ogni caso lo stesso Ministero del Lavoro, nei chiarimenti operativi forniti all'ente previdenziale nelle more della pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015 (poi pubblicato sulla G.U. n. 125 dell'1 giugno 2015) aveva correttamente evidenziato (vedi nota del Ministero prot. 6666 del 21 aprile 2015; messaggio INPS 24 aprile 2015, n. 2835, messaggio INPS n. 5223 del 6 agosto 2015) che:

A) la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese già integra la fattispecie di cui all'art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 (adesso trasfusa nell'art. 3, lettera b) del DM 2015 : “2. La regolarità sussiste comunque in caso di: ..b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”); tale conclusione è del resto imposta (come riconosciuto dallo stesso Ministero che ha emanato il D.M.) dalle norme che regolano tale procedura: la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161 L.F., determina il divieto per i creditori per titolo o causa pregressa di intraprendere azioni esecutive ai sensi dell'art. 168 L.F., nel rispetto del principio di par condicio creditorum; ulteriore conferma si trae dall'art. 182-quinquies L.F. che dispone, al quarto comma, che il debitore che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale “*anche ai sensi dell'art. 161 sesto comma*” possa chiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare creditori anteriori solo per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione della attività di impresa ed a determinate condizioni

B) (nonostante l'apparente indicazione contraria dell'art. 5 del D.M. 2015) il rilascio del DURC dovrà avvenire anche qualora la proposta poi presentata ed omologata non preveda l'integrale soddisfazione dei crediti previdenziali, vista la chiara previsione dell'art. 184 L.F. secondo la quale il concordato omologato è comunque obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 L.F.



(vedi lo stesso messaggio INPS n. 5223 del 06-08-2015: *“Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali già con nota del 21 aprile 2015, nel riconsiderare quanto in precedenza disposto con l’interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012, aveva ritenuto di specificare che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese già integra la fattispecie di cui all’art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 (tale norma stabiliva che la regolarità contributiva venisse attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative) ...la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, .. con nota del 21 luglio 2015, sulla base del parere espresso dall’Ufficio legislativo del medesimo Dicastero, ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti. In particolare, con la predetta nota, superando i profili di incertezza ... il Ministero vigilante, afferma, in via definitiva, l’obbligo di rilascio del DURC alle imprese che abbiano conseguito l’omologazione del concordato preventivo anche laddove il relativo piano non contempli l’integrale soddisfazione dei crediti di INPS e INAIL muniti di privilegio ... è stato specificato che, anche qualora i crediti privilegiati Inps e Inail risultino soddisfatti in misura parziale o retrocessi al rango di crediti chirografari in base al decreto di omologazione, trova applicazione la previsione di cui all’art. 184 L.F. secondo cui “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161”.Pertanto, dopo il decreto di omologazione, pur in presenza di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, e fino a quando non sia adempiuto il concordato, a parere del Ministero si verifica la situazione prevista dall’art. 3, co. 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015, ossia la “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative” già contemplata all’art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 con la conseguenza che deve essere dichiarata la regolarità contributiva”)*

- che quindi, conclusivamente: dalla presentazione della domanda di concordato, anche con riserva ex art. 161, comma sesto L.F., opera una “sospensione dei pagamenti” ; dovrà attestarsi la regolarità contributiva anche se il piano successivamente presentato non preveda l’integrale soddisfacimento dei crediti previdenziali, purché consegua l’omologa e la regolare esecuzione;

- che gli effetti della presentazione di una domanda di concordato “in bianco” (almeno sino alla scadenza dei termini concessi ed all’eventuale dichiarazione di inammissibilità), sono, dal punto di vista della “sospensione dei pagamenti” ex art. 161 comma settimo, 168, 169 L.F, del tutto assimilabili alle domande di concordato complete di proposta, piano ed ulteriore documentazione.;



- che quindi sussiste il *fumus*;
- che sussiste anche il *periculum*: la società ricorrente sta continuando ad operare; intende, secondo quanto esposto, proporre un concordato con continuità aziendale; il rilascio del DURC appare indispensabile ai fini della continuazione dell'attività di impresa, sia per conseguire i nuovi appalti, sia per ottenere i pagamenti per le attività già svolte (vedi doc. 11-13 di parte ricorrente); del resto è lo stesso ente previdenziale a ricordare nei propri messaggi, che la soluzione relativa al rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di concordato con conseguente "sospensione dei pagamenti" *"risulta coerente con le finalità sottese alla procedura concorsuale in trattazione poiché consente in concreto all'impresa di continuare ad operare sul mercato garantendo la prosecuzione dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali"* (vedi messaggio 2835 del 24 aprile 2015);
- che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

- in accoglimento del ricorso ordina agli enti previdenziali convenuti INPS ed INAIL il rilascio alla società ricorrente di attestazione Documento di Regolarità Contributiva-DURC «regolare»;
 - condanna in solido gli enti previdenziali convenuti INPS ed INAIL a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro € 3.880,55, di cui € 43,00 per spese, € 945,00 per la fase di studio della controversia, € 640,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.147,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 605,00 per la fase decisionale, € 500,55 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge
- Livorno, 16 ottobre 2018

Il Giudice
dott. Luigi Nannipieri

